



Prot. 16597
Trieste, 25/05/2005

Titolo I Classe 3

N. 1044 /2005

IL RETTORE

- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 242/1998;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il decreto rettorale n. 402/AG dd. 22.4.99, con il quale è stato reso efficace il "Regolamento Professori a contratto";
- VISTI** i decreti rettorali n. 665/AG dd. 13.7.99 e n. 226/AG dd. 20.03.2000 con i quali sono state apportate modificazioni al "Regolamento Professori a contratto";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione, adunanza del 27.04.2005, relativa all'approvazione delle modificazioni e integrazioni agli artt. 1 e 2 del Regolamento in oggetto, sentito il parere favorevole del Senato Accademico, adunanza del 19.04.2005;

DECRETA

1. L'art. 1 del "Regolamento Professori a contratto" viene modificato come segue:

Art.1

[...]

comma 2: I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà e del rispettivo Comitato per la didattica, per non più di sei anni accademici consecutivi.

comma 3: In via eccezionale, nei casi in cui risulti impossibile coprire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione o ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga di idonee competenze, su delibera della Facoltà da adottarsi con richiesta motivata per ciascun anno accademico e previa approvazione da parte del Senato



Accademico, i contratti di cui trattasi possano essere rinnovati per un numero superiore di anni, in deroga alla norma di cui al comma precedente.

[...]

2. L'art. 2 del "Regolamento Professori a contratto" viene modificato come segue:

Art.2

Non è possibile la stipula di contratti con chi si trovi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- chi abbia già stipulato presso l'Università di Trieste, ai sensi del presente regolamento, contratti per le attività didattiche di cui all'art. 1 per sette anni accademici consecutivi, salvo i casi regolati dal comma 3 dell'art.1. Ai fini di tale limite non vengono considerati i contratti per attività didattiche stipulati ai sensi della previgente normativa.

[...]

3. Le modificazioni del "Regolamento Professori a contratto" entrano in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE